

broy. 925

IL TRIBUNALE DI VIGEVANO

SEZIONE CIVILE

in persona dei signori magistrati:

- dott.ssa Anna Maria Peschiera

Presidente

dott.

Jacopo Blandini

giudice

dott. ssa Maria Rita Cordova

giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 lf.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 5.08.2009 e notificato il 1.10.2009

DA

Banca le rappresentata e difesa dall'avv. come da delega a margine del ricorso depositato il 5.08.2009, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano –

- RICORRENTE -

CONTRO

Fallimento in persona del Curatore dott. rappresentato e difeso dall'avv. come da delega a margine della memoria difensiva depositata il 13.11.2009, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vigevano —

- RESISTENTE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con domanda depositata in data 23.04.2009 la Banca de la seguito, per brevità, chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento per l'importo complessivo di € 298.009,27 in via chirografaria, per saldo a debito del conto corrente n. 17456 e interessi, nonché per residuo finanziamento n. 0555912 ed interessi.

In sede di verifica dei crediti il giudice delegato escludeva il credito in quanto " la documentazione prodotta è priva di data certa anteriore alla dichiarazione di Fallimento"; inoltre rilevava l'inidoneità della documentazione prodotta, sotto diversi profili, a comprovare l'ammontare del credito.

Con ricorso ex art. 98 lf depositato il 5.08.2009 e notificato il 1.10.2009, proponeva opposizione allo stato passivo insistendo per l'ammissione del proprio credito; evidenziava che la prova della data certa poteva essere desunta dai documenti contabili prodotti dalla Banca durante lo svolgimento del rapporto e dagli estratti autentici dal Libro Giornale del 22.07.2009. Contestava inoltre la fondatezza di tutti gli ulteriori motivi che avevano portato all'esclusione del credito.

Costituitosi in giudizio, il fallimento contestava integralmente le argomentazioni della ricorrente e insistendo sugli originali motivi di esclusione, concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Sentite le parti all'udienza del 25.11.2009, il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.

L'opposizione allo stato passivo proposta da l'alla è infondata e come tale deve essere respinta.

La documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a fornire la prova della data certa dei contratti sottoscritti da seria dei contratti sottoscritti da seria dei contratti sottoscritti da seria di contratti contratti contratti dei contratti d

m

Né la banca attraverso l'ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione allo stato passivo, ad integrazione di quella depositata in sede di domanda di ammissione al passivo, è riuscita a superare l'eccezione mossa dal Fallimento. Esaminati i predetti documenti, il Collegio ribadisce la mancanza di prova della data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento con riferimento sia al contratto di conto corrente sia al contratto di finanziamento posti a fondamento del credito azionato dalla

È infatti insufficiente a tale scopo la produzione degli estratti conto, peraltro avvenuta nel caso di specie non in modo completo, in quanto trattasi di documenti formati dalla stessa banca e pertanto inidonei a fornire la prova certa della data delle scritture private cui si riferiscono (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 01/04/2009 "In sede di accertamento dello stato passivo nell'amministrazione straordinaria, ai fini della decisione circa l'opponibilità alla procedura di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, allorchè sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati, in forma esemplificativa e non tassativa, nell'art. 2704, primo comma, cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sotto-scrittori, riproduzione in un atto pubblico), è compito del giudice di merito valutare caso per caso la sussistenza e l'idoneità del fatto equipollente a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità").

Aucora non valgono a conferire data certa le certificazione notarili del libro giornale datate 22.07.2009 prodotte dalla sub sub, docc. 6-7. Sul punto si deve evidenziare che la vidimazione da parte di pubblico ufficiale attestante la regolarità dei libri stessi, è idonea a conferire data certa alla scrittura privata solo se è anteriore alla data di dichiarazione di fallimento, che invece risale nel caso di specie al 2.03.2009 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 27/01/1993 "Il curatore del fallimento (e, di conseguenza, il commissario della liquidazione coatta amministrativa) è legittimato a far valere, a tutela di un autonomo interesse coilegato alla procedura concorsuale, la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e delle scritture, ivi comprese le cambiali, la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento stesso (o al provvedimento di liquidazione coatta) non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall'art. 2704 cod. civ., per la cui osservanza - quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idonei a conferire siffatta certezz i alla data della scrittura privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da

pl

parte del giudice, il ricorso di altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento all'evento suddetto - è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata; requisiti, questi, non riscontrabili in caso di semplice annotazione della scrittura in libri contabili alla cui tenuta tale soggetto sia obbligato per legge, salvo che di essi vi sia stata vidimazione da parte di pubblico ufficiale, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, attestante la regolarità dei libri stessi").

Il rigetto del ricorso in ordine al profilo evidenziato assorbe l'esame degli ulteriori e contestati motivi di esclusione del credito.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'opposizione allo stato passivo presentata da deve essere respinta per mancanza di prova.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

. PQM

Il Tribunale di Vigevano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento che si liquidano in complessive € (1995) per spese, € (1995) per diritti, € (1995) per onorari, € (1995) per spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vigevano il 9 febbraio 2010.

Il Presidente

(dott.ssa Anna Maria Peschiera)

Il Giudice estensore

(dott.ssa Marjafzira/Cordova)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Vigevano, oggi <u>16</u> FEB, 2010

CANCELLIERE C1

Vigevano, 16 FEB, 2010
L'Operatore Amministrativo

L'Operatore Amphipietrative